

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARRIERO GIUSEPPE LEONARDO

Nella seduta del 04/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Espone il ricorrente che il 28 luglio 2011, recatosi presso una dipendenza dell'intermediario, sarebbe stato informato della possibilità di disporre delle somme (pari a € 37.000,00) di un conto corrente intestato a una società di cui questi era socio illimitatamente responsabile. Ipotizzando che l'amministratore della società potesse aver abilitato i soci illimitatamente responsabili alla gestione del conto, disponeva, con un giroconto, l'accredito dell'importo sul proprio conto corrente in essere presso lo stesso intermediario. Peraltro, consapevole di aver disposto di somme almeno in parte non proprie, si premurava di darne notizia agli altri soci, giustificando l'iniziativa di prelievo con l'esercizio di un potere di autotutela dei suoi diritti di credito derivanti da altri rapporti creditori esistenti *inter partes*.

L'intermediario, con nota del successivo 12 agosto gli comunicava l'irregolarità dell'operazione di accredito e il conseguente storno della stessa, con addebito del proprio conto con pari valuta e per pari importo. Dopo aver chiesto chiarimenti, con lettera del 30 agosto chiedeva il riaccredito dell'importo sul proprio conto. A tale richiesta l'intermediario replicava che l'operazione era da ritenersi irregolare in assenza del potere di disporre sul conto della società.

Contestata la violazione del dovere di tempestiva ed esauriente informazione, chiedeva che, previa restituzione della somma indebitamente addebitata, fosse ripristinato il saldo alla data del giroconto, con conseguente restituzione degli interessi passivi addebitati sul proprio conto per lo scoperto e di quelli positivi derivati dalla ricostituzione del saldo. Domandava inoltre il risarcimento dei danni, quantificati in € 10.000,00.

A fronte del riscontro negativo al reclamo, reitera la domanda in sede di ricorso e chiede in via principale l'accertamento della illegittimità della operazione di addebito di € 37.000,00 sul proprio c/c, in quanto "non autorizzata", con gli effetti costitutivi del saldo del conto alla data del giroconto, con scomputo degli interessi di scoperto e attribuzione di quelli positivi. In via subordinata, l'accertamento del diritto alla restituzione e/o allo sgravio degli interessi addebitati sul conto personale, con decorrenza dalla data di valuta dello storno. Con risarcimento dei danni derivati dall'abuso del diritto di autotutela, non inferiori a € 50.000,00.

Costitutosi, il resistente espone che pochi giorni dopo il giroconto, in data 8 agosto 2011, vedeva recapitarsi una richiesta di storno da parte dell'amministratore della società motivata dal carattere illecito dello stesso in quanto posto in essere da soggetto privo del potere dispositivo sul conto. Riscontrata tale circostanza, operava lo storno dell'operazione e comunicava al ricorrente, nella stessa giornata, l'irregolarità riscontrata e il conseguente storno dell'operazione. Precisa che l'autorizzazione al giroconto era stata concessa solo perché il sistema aveva erroneamente qualificato il socio illimitatamente responsabile come soggetto legittimato ad operare sul conto intestato alla società. Eccepite che, in relazione a ciò, nessuna censura poteva essergli mossa, rappresenta come l'intento fosse teso a compensare in maniera indebita un presunto diritto di credito del ricorrente nei confronti della società. Contestate le affermazioni del ricorrente in ordine a condotte colpose dei propri dipendenti, aggiunge che lo storno non aveva comportato il passaggio a sofferenza del conto corrente del ricorrente né, trattandosi di operazione lecita e necessaria, alcun danno economico. Conclude per il rigetto del ricorso.

Iscritto nei ruoli del 28 gennaio 2014, il Collegio ha disposto la sospensione del procedimento ai fini di un'integrazione istruttoria nei confronti del resistente, consistente nella produzione di copia del contratto di conto corrente intrattenuto col ricorrente. Tale richiesta è stata corrisposta attraverso la produzione non del contratto ma del solo documento di sintesi.

DIRITTO

Mette conto, per economia espositiva, muovere dalle ragioni della richiesta di integrazione istruttoria, che sono, all'evidenza, volte a verificare se, nell'ambito dell'autonomia negoziale, fosse tra le parti prevista la possibilità, a favore dell'intermediario, di procedere in autotutela allo storno di indebiti accreditamenti erroneamente posti in essere. Il mancato riscontro in termini, per un verso; la circostanza che, per altro verso, l'art. 25 del prodotto documento di sintesi richiede l'autorizzazione del correntista ai fini dell'accredito ("... nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca provvede al rimborso e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo") depongono nel senso di rendere legittimo (se non di imporre) il riaccredito del conto della società a fronte della mancata autorizzazione del soggetto legittimato a trarre dallo stesso, non – per contro – a stornare unilateralmente in assenza di previo preavviso e in difetto di diversa previsione contrattuale il conto del ricorrente.

E' già stato osservato che l'accreditamento è suscettibile di generare nel correntista un affidamento meritevole di tutela sulla possibilità di disporre della somma. Di guisa che, in merito allo storno, gli orientamenti giurisprudenziali (cfr. Trib. di Padova, 22 maggio 1982) sono nel senso che la banca non può, "sull'assunto di avere dato l'ordine di bonifico per un errore materiale, stornare la somma accreditata alla banca ordinataria, dopo che questa ha già provveduto ad eseguire l'ordine provvedendo all'accreditamento della somma bonificata nel conto del proprio cliente: salvo patto contrario, infatti, l'accreditamento nel conto corrente bancario ha effetto automatico, indipendentemente dalla comunicazione che ne sia fatta al beneficiario". Più specificamente, il Collegio di Milano (cfr. le decisioni nn. 844/10 e 1460/2012) e questo stesso Collegio (v. la decisione n. 1481/2011) hanno stabilito che, alla luce delle disposizioni che disciplinano il rapporto di conto corrente, non vi è dubbio che lo storno effettuato dalla banca in mancanza di una preventiva manifestazione di consenso da parte del ricorrente sia da valutare illegittimo, non potendo la banca, sull'assunto di aver dato esecuzione ad un bonifico anche solo per un errore materiale, stornare la somma accreditata sul conto del proprio cliente in esecuzione dell'ordine.

Tale soluzione appare conforme ad autorevoli orientamenti dottrinali, per i quali, in caso di errore nell'accreditamento non è mai possibile lo storno senza il consenso del beneficiario o senza ricorso all'autorità giudiziaria. In ogni caso, secondo altri autori, l'annullamento degli effetti dell'operazione annotata può avvenire non già intervenendo sulla registrazione, bensì ponendo in essere un nuovo atto giuridico, l'addebitamento in conto: questa operazione sarebbe legittima in quanto al correntista è pur sempre lasciata la possibilità di impugnare l'atto che abbia annullato il precedente accredito.

Avendo, nel caso di specie, l'intermediario proceduto unilateralmente senza il consenso del cliente e in assenza di uno specifico potere contrattuale, discende dall'accertamento dell'esposta illegittimità il diritto del cliente alla restituzione degli interessi addebitatigli dalla data del giroconto a quella dell'addebito.

Dall'accertamento di tale illegittima condotta non può, peraltro, conseguire l'effetto del riaccredito della somma oggetto dello storno, né il risarcimento del danno. Non il primo, essendo lo stesso ricorrente consapevole del carattere indebito della operazione, compiuta in assenza di ogni legittimazione a disporla, al punto da giustificare il prelievo con l'esercizio di un potere di autotutela dei suoi diritti di credito derivanti da rapporti intercorsi con gli altri soci e/o con la società. Diviene, perciò, quanto meno singolare la contestazione (peraltro legittima) all'intermediario di aver agito (nello storno) sulla scorta di una non consentita autotutela, quando omologa indebita autotutela (*causa causae est causa causati*) ha generato l'operazione di giroconto. Non il secondo, oltre che per il richiamato, dirimente presupposto, per l'assenza di adeguata prova del danno patrimoniale sofferto e per la immeritevolezza di tutela di ogni nocumento non patrimoniale connesso a fatti della vita che, anche in ipotesi produttivi di disagi personali, non espongono tuttavia a seria compromissione interessi costituzionalmente tutelati in assenza del superamento di un'adeguata soglia di tollerabilità (v., tra le tante, le decisioni di questo Collegio nn. 686 e 1473/ 2010).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli interessi dalla data del giroconto a quella dello storno nei sensi di cui in motivazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2001 del 02 aprile 2014

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI